



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

Ordinanza n° 160/2009

(Modifiche al Regolamento di Circolazione del Porto Turistico di Chiavari approvato con Ordinanza n° 196/04 in data 7 dicembre 2004)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

- Vista** la Nota s.n in data 14.luglio 2009 della Società Marina di Chiavari s.r.l. con la quale si richiede l'integrazione e la modifica del "Regolamento di Circolazione del Porto Turistico di Chiavari" emanato in data 7 dicembre 2004 ed approvato con propria Ordinanza n° 196/04 del 7 dicembre 2004;
- Visto** Il parere favorevole dell'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari alle modifiche richieste dalla Marina di Chiavari e la contestuale proposta di modifica ed integrazione al "Regolamento di Circolazione del Porto Turistico di Chiavari" con foglio prot. 8804/2009 in data 15.07.2009;
- Viste** le proprie ordinanze nn° 196/2004, 1/2006 e 87/07;
- Visti** gli articoli 2,7 e 12 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerata** la necessità di dover apportare modifiche al "Regolamento di circolazione stradale del Porto Turistico di Chiavari" a seguito della creazione di nuovi stalli di sosta;

ORDINA

Articolo 1

All'articolo 2, comma 6, del "Regolamento relativo alla circolazione stradale all'interno del porto di Chiavari", approvato con Ordinanza n° 196/2004 in premessa citata, sono aggiunti i seguenti comma:

c) "Sono istituiti n° 3 stalli di sosta per autovetture regolamentati sul lato ponente della rampa sottostante il cancello di accesso lato levante del Porto Turistico"

d) "Sulla diga foranea e relativa banchina denominata "ZONA T" sono istituiti n° 5 stalli di sosta per autovetture regolamentati, retrostanti il tratto di banchina destinata all'ormeggio delle unità dei pescatori

professionisti e n° 30 stalli di sosta per autovetture regolamentati, nell'area retrostante il tratto di banchina destinato all'ormeggio delle unità in libero transito.”

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio e l'inserimento alla pagina “ordinanze” del sito internet istituzionale di questo Comando www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it.

Santa Margherita Ligure, 01Settembre 2009

f.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Pietro MICHELI